

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, FOSCHI, DUÒ, GRASSI
BERTAZZI, PULLI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1990

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1,
recante disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI SENATORI. – In relazione alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, la categoria delle attività di estetista ha conseguito un significativo riconoscimento delle proprie legittime aspettative prospettate da molti anni all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento.

Tale disciplina, infatti, ha definito sul piano sostanziale il riconoscimento di una configurazione professionale autonoma ed originaria della categoria nell'ambito del settore dell'imprenditoria artigiana, come definito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato); in questa ottica è stata conferita certezza al nuovo «profilo» professionale di «estetista» secondo una connotazione differenziata rispetto alla figura dell'acconciatore (definito bar-

biere e parrucchiere dalla nota legge 23 dicembre 1970, n. 1142) e nettamente contraddistinta rispetto agli operatori sanitari e parasanitari.

Grazie al nuovo quadro normativo vengono sostanzialmente superati tutti i limiti connessi all'esercizio dell'attività di estetista dovuti alla generica connotazione di «mestieri affini» prevista dalla precedente normativa che aveva considerato tali attività in posizione collaterale, quasi residuale, rispetto alle attività di barbiere e parrucchiere; ma, soprattutto, vengono definitivamente superati i dubbi e le ambiguità provocati dalla carenza delle precedenti norme che spesso avevano alimentato situazioni di incertezza e di confusione, portando ad un pesante contenzioso giudi-

ziario a carico della categoria, messa ingiustificatamente in stato di accusa per esercizio abusivo della professione sanitaria ai sensi dell'articolo 348 del codice penale e per la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di stabilimenti idroterapici e di cure fisiche e massaggi (regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Sono note le rilevanti difficoltà che il Parlamento ha dovuto superare nel corso degli ultimi dieci anni di dibattito, soprattutto riguardo alle esigenze di definire con chiarezza i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio dell'attività e di riconoscere il legittimo uso delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi nelle attività di estetista. Le varie fasi che hanno caratterizzato tale dibattito nelle ultime legislature si sono rivelate alterne e contrastate in quanto hanno dovuto attraversare innumerevoli passaggi nei comitati ristretti e nelle Commissioni competenti, nonché diverse trasmissioni fra la Camera ed il Senato e viceversa, superando il termine di due legislature e dovendo, quindi, affrontare numerose battute di arresto ed interminabili rinvii.

Nelle ultime fasi del dibattito della legislatura attuale a seguito di un *iter* piuttosto travagliato che ha visto l'approvazione di un testo unificato in prima lettura dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, una modificazione sostanziale del testo da parte della corrispondente Commissione del Senato e l'ulteriore trasmissione alla X Commissione della Camera, quest'ultima ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione della disciplina senza accogliere gli emendamenti presentati in quella sede, soprattutto in considerazione dell'urgenza di pervenire alla definizione di una normativa attesa da lunghi anni da parte della categoria.

Il testo del provvedimento, peraltro, reca in sé alcune formulazioni che, nel primo impatto con l'attuazione in sede amministrativa e regionale, hanno già provocato notevoli difficoltà di interpretazione, creando anche gravi disagi nella categoria e

determinando un sostanziale disorientamento negli organi della pubblica amministrazione competenti ai vari livelli, statale, regionale e comunale, per l'applicazione della nuova disciplina.

L'attenzione deve essere richiamata, in particolare, sulla normativa transitoria dell'articolo 8 della legge n. 1 del 1990, nella quale sono previste diverse disposizioni di contenuto chiaramente contraddittorio le quali, per alcuni versi, risultano suscettibili di rilievi di incostituzionalità.

Il presente disegno di legge, senza incidere sull'assetto sostanziale della disciplina, risulta esclusivamente orientata a modificare alcuni passaggi della normativa transitoria, con l'intento di superare le contraddizioni insite nella stessa formulazione del testo e di rimuovere, altresì, le ingiustificate disparità di trattamento fra i soggetti contemplati dalla norma citata.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 8 della citata legge n. 1 del 1990, individua i casi nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, la qualificazione professionale di estetista è da ritenersi conseguita, enunciando una specifica casistica di condizioni e requisiti.

Apposite norme riguardano, rispettivamente, i soggetti in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di corsi di scuole professionali, autorizzati o riconosciuti, che si considerano qualificati, nonché gli allievi di corsi di formazione professionale in possesso di attestati di qualifica di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, che saranno tenuti a svolgere un corso di specializzazione con il superamento di apposito esame teorico-pratico.

Onorevoli Senatori, come già rilevato, la legge n. 1 del 1990 corona giustamente una sostanziale aspettativa di tutta la categoria rappresentata con assiduità da oltre dieci anni: risulta indispensabile evitare che una corretta applicazione di essa possa essere sostanzialmente compromessa, ed anche vanificata, da alcune carenze di formulazione della normativa transitoria.

È con tale spirito che si sottopone il presente disegno di legge, esprimendo l'auspicio per una approvazione rapida e tempestiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soppresse le parole: «della durata di due anni» e la parola: «annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, oppure come socio, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento, presso una impresa di estetista, di un contratto di formazione e lavoro di cui al decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, o di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, oppure come socio, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista».

3. L'articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1*. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività di estetista, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a*) e siano altresì in possesso della qualificazione pro-

fessionale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

c) oppure siano direttori di aziende in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1 e dai collaboratori del titolare, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

3. Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quella indicata nel comma 2, i dipendenti ed i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

4. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati al termine di corsi di formazione professionale espressamente riconosciuti o autorizzati dagli organi dello Stato o delle regioni.

5. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della presente legge frequenteranno corsi di formazione professionale di estetista organizzati ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, conseguono la qualificazione di estetista al termine del relativo corso.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale».